

**A.A.M.P.S.**


Azienda Ambientale  
di Pubblico Servizio Spa  
Livorno

**Codice di Condotta  
ex D.Lgs. 231/01**

Prot. OdV n. 3 del 5/12/12

**A.A.M.P.S. S.p.A.**

**CODICE DI CONDOTTA**

DATA	APPROVAZIONE
5 dicembre 2012	L'Amministratore Unico 

## **1. PREMESSE**

Il presente Codice di condotta (il “**Codice**”), ha lo scopo di esplicitare e rendere manifesti, oltre che vincolanti all’interno di Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. (“**AAMPS**” oppure la “**Società**”), un insieme di principi e di regole di condotta nei quali la Società si riconosce e di cui esige il rispetto nello svolgimento delle attività aziendali.

I principi e le norme di condotta contenuti nel presente Codice, sono stati selezionati con riguardo alla ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 (“**Decreto**”). Ciò nonostante il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, nel presupposto che l’etica sia all’interno di AAMPS una realtà consolidata e non un nuovo traguardo.

Il Codice è stato approvato dall’Amministratore Unico (“**AU**”) in data 3/12/2012 e costituisce **documento ufficiale** della Società. Esso è rivolto a: dipendenti; consulenti; collaboratori coordinati e continuativi; agenti; procuratori; terzi (“**Destinatari del Codice**”) che per conto della Società operino anche in contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiano o esteri, anche soltanto occasionalmente, sia in Italia che all’estero (di seguito complessivamente denominati per semplicità la “**Pubblica Amministrazione**” o “**P.A.**”).

**Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001**

<p><b>Che cosa prevede il Decreto?</b></p>	<p>La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;</li> <li>b) le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti <i>sub a)</i>.</li> </ul> <p>La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (...tra l'altro) di aver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;</b></li> <li>■ <b>affidato ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.</b></li> </ul>
<p><b>Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?</b></p>	<p>Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere.</p>
<p><b>Quali sono i principali reati che fanno scattare la responsabilità della Società?</b></p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)</u></li> <li>· <u>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)</u></li> <li>· <u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)</u></li> <li>· <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</u></li> <li>· <u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</u></li> </ul> <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> <li>· <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter</u></li> </ul>

c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416,co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

**Codice di Condotta  
ex D.Lgs. 231/01**

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falso in prospetto<sup>1</sup> (art. 2623, co. 2, c. c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione<sup>2</sup> (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)**

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**
- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**
- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)**
- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**
- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**
- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**
- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

- **Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)**
- **Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)**

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**
- **Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)**

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**
- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

**Codice di Condotta  
ex D.Lgs. 231/01**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del

contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

• **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

- Reati previsti dal Codice penale

• **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

• **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o Inquinamento idrico (art. 137)

• **scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)**

• **scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)**

• **scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)**

• **violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)**

• **scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)**

- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

• **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)**

• **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)**

• **realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)**

• **attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)**

• **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)**

- Siti contaminati (art. 257)

• **inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.**

- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

**Codice di Condotta  
ex D.Lgs. 231/01**

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
  - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
  - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
  - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)
- Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per

**l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)**

- **detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)**

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- **Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)**

-Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- **sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)**
- **sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)**

**Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste**

REATI TRANSNAZIONALI

**Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

**L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato:**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)**
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**
- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

	<p><b><u>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</u></b> <b><u>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01, per effetto della L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b><u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u></b></li> <li>○ <b><u>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</u></b></li> </ul>
<p><b>Cos'è un Modello di organizzazione e di gestione?</b></p>	<p>Un complesso di regole, strumenti e condotte costruito sull'evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.</p> <p>Il modello si compone dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure operative e protocolli per la formazione/attuazione delle decisioni dell'Ente;</li> <li>- Organismo di Vigilanza;</li> <li>- Sistema disciplinare interno;</li> <li>- Attività di Formazione specifica;</li> <li>- Codice di condotta.</li> </ul>
<p><b>Che cos'è un codice di condotta?</b></p>	<p>I codici di condotta sono documenti ufficiali della Società, che contengono l'insieme dei principi cui essa informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. I codici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice della Società.</p>
<p><b>Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?</b></p>	<p>Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto, sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere.</p>
<p><b>Chi è un Pubblico Ufficiale?</b></p>	<p>L'art. 357 c.p. definisce il <i>pubblico ufficiale</i> colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".</p> <p>"È <i>pubblica la funzione amministrativa</i> disciplinata da <u>norme di diritto pubblico</u> e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di</p>

	<p><u>poteri autoritativi o certificativi</u>".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sono <i>norme di diritto pubblico</i> quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.</li> <li>■ Il <i>potere autoritativo</i> è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.</li> <li>■ Il <i>potere certificativi</i> è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.</li> </ul>
<p><b>Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?</b></p>	<p>L'art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che "<u>a qualunque titolo presta un pubblico servizio</u>".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "<i>a qualunque titolo</i>" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.</li> <li>■ per "<i>Pubblico Servizio</i>" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.</li> <li>■ sono esclusi dal novero tutti gli addetti a mansioni di ordine o puramente materiali.</li> </ul>

## **2. VALORI**

La Società intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, ma anche e soprattutto dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Codice di condotta, finalizzato a specificare il sistema di principi che ispirano il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società o che agiscono per conto di essa anche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Nel perseguimento di tale scopo, il presente Codice di Condotta rappresenta lo strumento mediante il quale la Società intende rinnovare la comunicazione al proprio interno di norme di condotta specifiche, richiamando su di esse l'osservanza di tutto il proprio personale, di qualunque livello dell'organigramma, con l'avvertimento che il mancato rispetto comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio adottato a livello aziendale.

È in virtù di tale proponimento che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari **hanno costituito**, costituiscono e costituiranno sempre una **valore** imprescindibile di questa Società.

### **3. PRINCIPI**

#### **3.1 PRINCIPI GENERALI**

##### **PRINCIPIO 1 PRINCIPI ISPIRATORI**

La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nella Carta dei Valori e nel presente Codice. Gli Organi sociali, i dirigenti e, in generale, tutti i dipendenti nonché ogni consulente, collaboratore, anche occasionale, procuratori o altre figure analoghe, relativamente al contenuto specifico del loro incarico/contratto, sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento inserite nel Codice nonché a conformare il proprio operato agli standard di comportamento ivi descritti.

##### **PRINCIPIO 2 NORME DI RIFERIMENTO**

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti nell'ordinamento locale, statale o comunitario in cui essa si trova ad operare.

1. Gli Organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti della Società si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
2. Tale impegno dovrà valere - per mezzo anche della vigilanza del personale della Società che con loro agisce - anche per i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscano per conto di AAMPS con la Pubblica Amministrazione.

##### **PRINCIPIO 3 CARTA DEI VALORI**

La Società ispira la propria attività alle disposizioni etico-comportamentali contenute nella Carta dei Valori cui la stessa ha formalmente aderito.

1. Nello svolgimento dei rispettivi compiti, gli Organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti della Società si impegnano al rispetto delle disposizioni etico-comportamentali cui la AAMPS ha formalmente aderito;
2. Tale impegno dovrà valere - per mezzo anche della vigilanza del personale della Società che con loro agisce - anche per i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscano per conto della Società con la Pubblica Amministrazione.

##### **PRINCIPIO 4 PROCEDURE AZIENDALI**

Gli Organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti tutti sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.

### **3.2 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **PRINCIPIO 5 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Società, gli Organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di AAMPS nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.

I soggetti a cui sono attribuite funzioni di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, o dei funzionari stranieri o appartenenti ad organizzazioni internazionali, devono altresì valutare, nell'ambito di eventuali problematiche insorte nei procedimenti amministrativi, la necessità di ricorrere alle tutele previste a fronte dei comportamenti illegittimi della Pubblica Amministrazione, contribuendo così alla tutela dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione medesima.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, sono limitati a chi è formalmente incaricato dalla Società mediante idonea lettera d'incarico, mandato e/o procura, generale o speciale, a trattare o ad avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni. In tali atti di incarico devono essere indicati il contenuto ed i limiti dei poteri concessi.

#### **PRINCIPIO 6 NORME CONTRO LA CORRUZIONE**

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel dare, offrire o promettere, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, neppure se da ciò possa conseguirne per la Società un interesse o vantaggio.

1. Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente dalla Società, dai suoi Organi o dai suoi dipendenti, sia se realizzati appositamente per il tramite di persone che agiscono per conto della Società medesima: consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi legati alla Società da rapporti analoghi o equivalenti.
2. È proibito dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore al fine di ottenere un trattamento più favorevole

in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A., italiana, comunitaria o estera.

3. È proibito dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore al fine di indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A., italiana, comunitaria o estera.
4. Non è consentito comunque in generale dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.
5. È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della P.A. o assumere ex impiegati della P.A., italiana, loro coniugi o parenti entro il secondo grado, qualora essi partecipino - o abbiano partecipato -, personalmente e attivamente, a trattative che hanno coinvolto la Società, oppure abbiano provveduto personalmente su richieste effettuate dalla Società alla P.A. medesima.

## **PRINCIPIO 7      NORME A PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PA**

**Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto istituzionale con la P.A. non devono per alcuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni che i rispettivi Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio debbono istruire e/o adottare per conto della P.A. in cui sono incardinati.**

1. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto istituzionale con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, non possono essere intrapresi – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:
  - a. proporre - in alcun modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;
  - b. offrire in alcun modo omaggi;
  - c. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  - d. compiere qualsiasi altro atto finalizzato a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui essi appartengono;
  - e. abusare della propria posizione o dei mezzi in proprio possesso per indurre o costringere qualcuno a promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità.

*Esempio*

*L'addetto ai rapporti con la P.A., in accordo con il responsabile del personale, al fine di ottenere una soluzione positiva o più rapida del procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento di licenza edilizia/commerciale, che gli consentirebbe di rispettare i tempi di apertura di un nuovo punto vendita, previsto come obiettivo dell'anno, promette al Pubblico Ufficiale incaricato del procedimento di rilascio, di assumere presso la propria azienda, il figlio.*

**PRINCIPIO 8      NORME CONTRO LA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO**

**È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, anche se di modico valore e/o importo.**

**I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla P.A., italiana o straniera, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d'informazione nei confronti degli organi amministrativi e dell'Organismo di Vigilanza della Società. A tal fine dovranno rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni ad essi assegnate.**

*Esempio*

*La Società riceve un contributo dalla Regione competente per organizzare dei corsi di formazione professionale che però, di fatto, viene utilizzato per l'organizzazione di un evento diverso.*

**PRINCIPIO 9      NORME CONTRO LE TRUFFE PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

**La Società condanna qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, da parte della P.A. o di altro ente pubblico, tramite dichiarazioni e/o documenti falsi, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.**

*Esempio*

*L'ufficio addetto a monitorare ed a richiedere finanziamenti prelevati sui Fondi strutturali dell'Unione Europea, decide di richiedere un finanziamento agevolato riconosciuto unicamente alle società con un certo fatturato minimo ed, a tal fine predispone, in accordo con la funzione amministrazione e finanza, documentazione attestante un fatturato annuo superiore all'effettivo mediante l'utilizzo di una serie di fatture per operazioni inesistenti.*

**PRINCIPIO 9 bis NORME CONTRO REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

Gli organi della Società, i dirigenti e i dipendenti devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità Giudiziaria

La Società condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica e della libertà morale incluso l'esercizio di pressioni e/o minacce per ottenere comportamenti a proprio vantaggio in sede giudiziaria

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura.

**PRINCIPIO 10 CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

La Società non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società, hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana comunitaria o estera, in ogni altro caso in cui sussistano in loro riguardo manifeste ragioni di convenienza.

**PRINCIPIO 11 PRINCIPI DI CORRETTEZZA**

I soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza giudiziale, in forma generale o speciale, e i soggetti responsabili della gestione dei procedimenti giudiziari, devono attenersi nel rapporto con le altre parti in causa, con l'Autorità procedente, con i periti ed in consulenti a ciò collegati, a principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

**3.3 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI**

**PRINCIPIO 12 PRINCIPI GENERALI**

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, finalizzato a rendere materialmente praticabile, incoraggiare, facilitare nonché indurre la violazione, da parte degli Amministratori, di uno o più dei principi di seguito indicati.

La Società esige che gli Organi amministrati, i dirigenti ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi

richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi Sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

L'Amministratore Unico, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che debbono ispirare il proprio operato, deve non solo agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche, ma ha altresì l'obbligo di comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con la normativa in vigore, a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, prescindendo, ove richiesto, dall'interesse dei soci alla restituzione dei conferimenti

### **PRINCIPIO 13 DATI ED INFORMAZIONI DI BILANCIO**

La Società condanna qualsiasi comportamento finalizzato ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere recepite nei documenti di cui si compone il bilancio aziendale, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

La Società esige lo scrupoloso rispetto delle procedure contabili - amministrative di tempo in tempo adottate, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine:

1. al rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;
2. alla protocollazione di lettere, fax, e-mail di ogni altro documento, al fine di renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi accedono;
3. al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe e/o procure.

### **PRINCIPIO 14 ATTIVITA' DI REVISIONE**

Gli Organi ed i soggetti delegati all'intrattenimento dei rapporti con la società di revisione, sono tenuti alla redazione di un'apposita informativa all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui abbiano a riscontrare eventuali falsità, errori od omissioni, nelle relazioni redatte dai revisori nell'espletamento della loro attività.

**PRINCIPIO 15 PATRIMONIO SOCIALE**

**È vietato porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato a consentire all'Amministratore Unico di cagionare una falsa rappresentazione e/o una lesione all'integrità del patrimonio sociale.**

*Esempio*

*Gli Amministratori di una società operano una fraudolenta supervalutazione dei beni e dei crediti trasferiti.*

**PRINCIPIO 16 PREGIUDIZIO AI CREDITORI**

**L'Amministratore UNICO non deve effettuare alcun tipo di operazione societaria che non abbia altra finalità che quella di cagionare un danno ai creditori.**

*Esempio*

*Gli Amministratori deliberano un atto di fusione con una società la cui situazione economico/finanziaria sia gravemente deficitaria all'esclusivo fine di arrecare grave pregiudizio ai creditori.*

**PRINCIPIO 17 VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE**

**L'Amministratore Unico, prima di procedere alla eventuale ripartizione di utili (o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva), pur nel rispetto dei vincoli dello Statuto e delle leggi in vigore sulle società del settore, ovvero qualora ripartisca riserve divisibili, è tenuto alla verifica dello stato patrimoniale della Società con particolare riferimento all'esattezza e veridicità dei dati ivi riportati.**

**PRINCIPIO 18 FORMAZIONE DELLE VOLONTA' ASSEMBLEARI**

**È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, teso ad influenzare illecitamente la volontà dei componenti le assemblee dei soci per ottenere la irregolare formazione delle maggioranze deliberative.**

**Ogni soggetto che sia a conoscenza di detti comportamenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive al riguardo.**

*Esempio*

*L'amministratore di una società impedisce al creditore pignoratizio, che ne abbia diritto, l'esercizio del diritto di voto all'assemblea di approvazione del bilancio, omettendo le dovute comunicazioni che consentono la sua partecipazione.*

**PRINCIPIO 19 CONFLITTO DI INTERESSI NEL DIRITTO DI VOTO**

Chiunque sia incaricato dalla Società a prendere parte alla assemblea di una società alla quale essa partecipi, trovandosi nella condizione di dover esercitare il voto su una materia per la quale sussiste un conflitto di interessi personale, deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

**PRINCIPIO 20 DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE E DI NOTIZIE SOCIALI RISERVATE**

È vietato diffondere notizie false, sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la situazione patrimoniale, l'andamento economico/gestionale, l'esito di controlli interni ed ogni altra informazione, da considerarsi rilevante, che riguardi la Società e le altre società cui essa a vario titolo partecipa.

Gli Amministratori sono altresì tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni.

*Esempio*

*Gli Amministratori di una società rendono note al pubblico notizie false (es. risoluzione di problemi tecnici e finanziari) creando una falsa rappresentazione dei fatti in modo da trarre in inganno gli operatori delle borse e da determinare un rialzo dei titoli difforme da quello che si sarebbe verificato per la normale incidenza delle leggi economiche.*

**PRINCIPIO 21 ORGANI DI CONTROLLO**

I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo, fornendo, su richiesta, i dati e le informazioni disponibili.

E' vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

*Esempio*

*Il Direttore generale di una società omette di fornire alla CONSOB le notizie ed i chiarimenti richiesti, al fine di ostacolare l'esercizio del controllo della stessa, su tutte le informazioni destinate al pubblico.*

**3.4 PRINCIPI DI PREVENZIONE DI ALTRI REATI PRESUPPOSTO**

**PRINCIPIO 22 ASSOCIAZIONI CRIMINALI**

La Società si impegna a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per

prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo.

La Società si impegna ad acquisire idonea informazione su fornitori e partner al fine di evitare l'instaurazione di rapporti con soggetti coinvolti in attività terroristiche/criminali.

Chiunque venga a conoscenza della presenza all'interno dell'azienda di iniziative di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, anche con fini di eversione dell'ordine democratico, di terrorismo o di attentare alla vita o all'incolumità di una persona hanno il dovere di segnalarle immediatamente all'Organismo di Vigilanza della Società.

#### **PRINCIPIO 23 TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

La Società stigmatizza e avversa fortemente qualsiasi comportamento volto a violare la libertà personale e la libera formazione della volontà individuale, con particolare riferimento alla tutela dei minori. Pertanto, si raccomanda la massima attenzione nelle attività che comportano:

1. il perfezionamento delle pratiche amministrative per l'ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri all'interno del territorio italiano siano essi clienti, fornitori o appartenenti alla organizzazione aziendale;
2. il conferimento d'incarichi di consulenza o d'agenzia a cittadini o società stranieri.

#### **PRINCIPIO 24 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

La Società, allo scopo di prevenire reati di "Abuso di Mercato" commessi da dipendenti e/o soggetti "apicali", condanna la divulgazione di informazioni false, l'esecuzione di atti simulati e l'abuso di informazioni privilegiate.

In particolare, è vietato:

1. utilizzare informazioni privilegiate, apprese in virtù della propria posizione lavorativa all'interno della Società, per trarre un vantaggio personale o per farlo conseguire a terzi;
2. diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo nonché in relazione a società terze in rapporto d'affari con la Società;

3. porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
4. compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
5. compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
6. compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente. A titolo esemplificativo:
  - a. eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario, con la deliberata intenzione di manipolare il mercato;
  - b. eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  - c. impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
  - d. eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
7. comunicare le informazioni privilegiate a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate
8. discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;

**Chiunque venga a conoscenza, in ragione della sua qualifica o in via mediata, di informazioni privilegiate è tenuto a:**

2. mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società che società in rapporto d'affari con la Società nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi
3. custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate provvedendo a:
  - a. assicurare la tracciabilità della gestione delle informazioni privilegiate, a partire dal momento in cui ne siano entrati in possesso, attraverso la compilazione di apposite liste di distribuzione;
  - b. accertare che, qualora le informazioni privilegiate debbano essere comunicate a terzi per ragioni d'ufficio, costoro siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale ed eventualmente formalizzare un apposito accordo contenente vincoli di confidenzialità;
  - c. identificare i documenti contenenti informazioni privilegiate e provvedere a proteggerli tramite password se trasmessi/archiviati in modo elettronico ovvero ad archivarli in appositi locali ad accesso fisico controllato ovvero in archivi protetti da adeguati sistemi di sicurezza se cartacei.

## **PRINCIPIO 25 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa ogni misura che, secondo la particolarità dell'attività svolta, la migliore esperienza e grado di conoscenza tecnica, sia necessaria per tutelare adeguatamente l'integrità fisica e morale dei lavoratori.**

**La Società non giustifica, pertanto, ogni condotta che implichi vantaggi in capo alla società, anche in termini di risparmio sui costi connessi, ma che al tempo stesso comporti o possa comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro.**

**Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, onde evitare di incorrere nei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto, devono:**

1. osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e protezione;

2. attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

**Le valutazioni sui rischi esistenti e le conseguenti misure di prevenzione, adottate ad ogni livello gerarchico (sia di vertice che localmente) e nelle forme di volta in volta ritenute più opportune (politiche, protocolli, procedure o istruzioni anche verbali, verifiche di controllo), sono in ogni caso assunte ed attuate in conformità e nel rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali:**

1. evitare i rischi;
2. valutare e ridurre i rischi che non possono essere evitati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
5. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
7. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente di azioni che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
9. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

#### **PRINCIPIO 26 ANTIRICICLAGGIO**

**E' fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente al riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

**La Società adotta le misure che consentano, secondo criteri di ragionevole certezza, di prevenire il rischio di intrattenere rapporti con soci prestatori, fornitori, partner commerciali o clienti il cui denaro provenga da fonti illecite.**

**In particolare è fatto divieto di:**

1. acquistare ricevere od occultare denaro o cose di provenienza criminosa, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
2. sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
3. impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

**PRINCIPIO 27 REATI INDUSTRIA E COMMERCIO e DIRITTO DI AUTORE**

**La Società stigmatizza qualsiasi comportamento negoziale che miri a produrre un profitto turbando le regole del commercio e della tutela dell'industria nazionale.**

**In particolare sono adottate le misure organizzative, gestionali e di controllo affinché sia esclusa la vendita di prodotti con marchi, nomi, denominazioni o indicazioni geografiche oppure segni contraffatti, la vendita di prodotti non genuini.**

**E' altresì vietato ogni tipo di diffusione o commercializzazione di prodotti che violino la normativa posta a tutela sul diritto di autore.**

**3.5 PRINCIPI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

**PRINCIPIO 28 LEGGIBILITA' DELLA FIRMA**

**Tutti gli atti ed i documenti aziendali per i quali è prevista la firma di un dipendente della Società e che abbiano valenza sia interna che esterna dovranno essere sottoscritti dagli interessati in modo assolutamente leggibile.**

1. Per quegli atti rispetto ai quali, per la frequenza e quantità della loro emissione, si renda necessaria l'apposizione di una sigla, sarà previsto il deposito di uno specimen per gli autorizzati a tale modalità di sottoscrizione.
2. In tutte le procedure che presuppongono l'uso di una password ovvero di un codice di accesso è assolutamente vietato l'intervento di soggetti diversi da quelli che risultano titolari della password ovvero del codice medesimi.

**PRINCIPIO 29 CONTROLLO SULLE OPERAZIONI E TRANSAZIONI**

**Ogni operazione e/o transazione che sia rilevante e significativa nell'ambito dell'operatività aziendale, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua,**

**documentata, registrata e verificabile entro un congruo termine tale da assicurare l'esercizio dei controlli su di essa.**

1. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

### **PRINCIPIO 30 ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI**

**Gli Amministratori, i Direttori, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la dovuta e necessaria diligenza. Ogni spesa o compenso devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di acquisto effettuato e di incarico assegnato. Nessun tipo di pagamento, versamento o altro equipollente verso terzi, salvo quelli di modico valore o dovuti per legge, può essere effettuato in contanti, comunque secondo le procedure aziendali di tempo in tempo adottati, ed in ogni caso le modalità di pagamento devono essere tali da consentire in ogni momento la tracciabilità, l'inerenza dell'operazione ed il rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio.**

1. Le procedure che regolano le operazioni di acquisto di beni o servizi in favore della Società devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche dell'acquisto, sulle motivazioni che ne hanno reso necessaria l'esecuzione, sulle autorizzazioni alla firma, sull'esecuzione del servizio stesso (esempio SAL);
2. Ogni soggetto che effettua acquisti di beni o servizi in favore della Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
3. Ogni funzione aziendale coinvolta nelle predette attività deve porre particolare attenzione al rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti e deve immediatamente riferire all'ODV l'esistenza di situazioni irregolari o presunte tali.

**PRINCIPIO 31 TRATTAMENTO DEL DENARO CONTANTE**

Coloro i quali, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite all'interno della Società, effettuano e/o ricevono pagamenti in contanti, possono darvi luogo sempre ed esclusivamente nel rispetto delle procedure aziendali e delle regole di comportamento interne adottate che devono essere coerenti con le normative in materia di antiriciclaggio.

Nell'ipotesi in cui detti soggetti ricevano moneta palesemente ed inequivocabilmente falsa, il diretto superiore è tenuto ad attenersi con il massimo scrupolo alle disposizioni aziendali previste per tali ipotesi.

È fatto obbligo a tutto il personale preposto alle attività di cassa di partecipare attivamente alle specifiche iniziative di addestramento al riconoscimento di monete false/contraffatte che la Società porrà in essere.

**PRINCIPIO 32 REQUISITI DI FORMA DEGLI INCARICHI VERSO TERZI**

Gli incarichi conferiti a qualsiasi consulente o collaboratore esterno che agiscano ed operino, a qualsiasi titolo, in favore della Società devono essere sempre redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

**PRINCIPIO 33 ASSUNZIONE DI PERSONALE**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Direzione del Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

**PRINCIPIO 34 CONFLITTO DI INTERESSI IN AMBITO LAVORATIVO**

E' fatto divieto di prestare contemporaneamente la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore della Società e di terzi portatori di interessi conflittuali con quello della Società stessa.

**PRINCIPIO 35 ACCETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI OMAGGI**

Oltre a quanto specificatamente prescritto relativamente agli omaggi verso soggetti afferenti la P.A. è vietato:

1. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale;
2. accettare qualsivoglia tipo di omaggio od altra utilità da terzi laddove il valore degli stessi ecceda la normale prassi aziendale. Il divieto è esteso ai familiari dei dipendenti.

E' in generale vietata qualsiasi forma di liberalità, offerta o ricevuta, idonea ad ingenerare nel donante l'aspettativa ad un trattamento di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Gli omaggi e regali consentiti si caratterizzano sempre per la relativa esiguità del loro valore e per la loro natura meramente simbolica e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

**PRINCIPIO 36 OBIETTIVI DI RISULTATO**

AAMPS si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive.

**PRINCIPIO 37 INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Gli Amministratori, i dirigenti e, più in generale, tutto il personale dipendente, nonché i collaboratori di qualsiasi natura, per quanto ad essi applicabile, devono usare la massima diligenza ed attenzione nel rispetto delle norme e procedure interne poste a tutela del riserbo sul corretto trattamento da riservare ad informazioni/dati di carattere privilegiato o confidenziale.

**PRINCIPIO 38 TUTELA DELL'AMBIENTE**

Gli Amministratori, i Direttori e, più in generale, tutto il personale dipendente, nonché i collaboratori di qualsiasi natura, per quanto ad essi applicabile, devono programmare le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali. AAMPS s'impegna a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per la popolazione e l'ambiente

## **4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO**

### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento del modello ed al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico.

L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate, secondo i precetti a tal proposito stabiliti dal Decreto nonché dagli atti societari che ne hanno deliberato la costituzione.

Ogni dato o informazione di cui l'Organismo di Vigilanza sia destinatario in virtù dell'applicazione del presente Codice, così come di qualsiasi altra procedura aziendale che ciò preveda, sarà mantenuta nel più stretto riserbo ed utilizzata esclusivamente allo scopo delle funzioni assegnate. È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza assicurare l'effettività della segretezza e riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite, anche mediante sistemi tecnici o tecnologici al cui acquisto e utilizzo potrà essere destinata una parte del budget annuale di spesa di cui l'Organismo di Vigilanza dispone.

### **LE SANZIONI**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo nazionale applicabile nonché dei sistemi disciplinari eventualmente adottati a livello aziendale ai sensi del Decreto in base alle specifiche modalità ivi previste e comunque in conformità allo Statuto dei Lavoratori ed alle altre norme in vigore in materia di lavoro.

## **5. IL CODICE DI CONDOTTA NELL'AZIENDA**

### **CONOSCENZA**

Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali, dei Direttori e dei dipendenti della Società, dei consulenti e collaboratori, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo collegato ad AAMPS da rapporti qualificati e di chiunque possa agire per conto della Società anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza (si veda capitolo 4).

### **REPORTING INTERNO**

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza (cfr. capitolo 4).

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con ciascuno dei principi contemplati dal presente Codice, dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive.

### **CONFLITTO CON IL CODICE**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di condotta dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

### **MODIFICHE AL CODICE**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale e analogamente resa nota.